

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2819

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GAZZARA

Disposizioni in materia di rinnovo del parco veicoli nazionale

Presentata il 4 giugno 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Circolano ancora nel nostro Paese milioni di autovetture inquinanti. L'Italia è una delle nazioni europee con il parco vetture più « vecchio ».

In considerazione dell'alto rischio di danni all'ambiente e alla salute, l'Unione europea aveva consentito la vendita al dettaglio di benzina con piombo fino al 31 dicembre 1999.

L'Italia, purtroppo nota per le inadempienze ai dettami comunitari, ha chiesto una deroga a tale disposizione, ottenendo in via eccezionale che la vendita di detti carburanti a rischio ecologico fosse consentita fino al 31 dicembre 2001. Dal 1° gennaio 2002 non è più commercializzata la benzina cosiddetta « Super ».

Una proroga-deroga risultato di una questua, figlia, a sua volta, di una poco attenta campagna di informazione sui rischi ambientali e la cui motivazione a cura della Commissione europea lascia poco

spazio all'immaginazione: le autorità italiane non hanno adottato le misure necessarie per preparare i consumatori al ritiro della benzina inquinante.

Inoltre, misure tese a regolarizzare gradualmente lo smaltimento dei mezzi che utilizzano benzina con piombo — e mi riferisco all'uso di additivi alternativi al piombo stesso o la trasformazione del motore al fine di adattarlo alla benzina cosiddetta ecologica — provocano lo scarico di gas potenzialmente altrettanto pericolosi e dannosi alla salute quanto l'utilizzo della benzina « rossa » messa al bando dall'Unione europea.

D'altra parte, è evidente l'inefficacia, nel lungo periodo, di soluzioni, come quelle attuate anche recentemente, quali la chiusura al traffico di intere città o la circolazione a targhe alterne.

L'inquinamento ambientale, per quanto determinato solo in parte dall'utilizzo della benzina, è certamente un problema

di dimensioni mondiali che va affrontato subito e con tutti gli strumenti possibili.

Siamo coscienti del fatto che l'avvio di una produzione su larga scala di autovetture con motori funzionanti ad energia alternativa (idrogeno, elettrica, eccetera) — così da ridurre i costi e, conseguentemente, l'alto prezzo di acquisto — sarebbe la soluzione ottimale, ma è anche vero che si prevedono per tale soluzione tempi di realizzazione molto lunghi. Pertanto, il nostro Paese deve agire tempestivamente, adottando formule alternative, in modo da non trovarsi nuovamente impreparato rispetto alle disposizioni comunitarie e costretto ad elemosinare nuove proroghe, difficilmente ottenibili.

Occorre quindi porre in essere ogni iniziativa utile alla sostituzione dei veicoli circolanti non rispondenti ai requisiti « ambientali » richiesti.

Le vie per agire prontamente sono:

l'incentivazione della rottamazione dei ciclomotori con motori a due tempi, altamente inquinanti, e delle autovetture immatricolate in data anteriore al 1° gennaio 1995, mediante l'erogazione di un contributo statale straordinario, a condizione che il venditore pratichi uno sconto

di pari entità sul prezzo di acquisto del nuovo veicolo;

l'importo della rottamazione a carico del venditore verrà allo stesso rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, che a loro volta recupereranno detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi; in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita.

La presente proposta di legge trae origine da tali considerazioni e tende a determinare modalità utili per il rinnovo del parco veicoli nazionale certamente indispensabile sotto l'aspetto ambientale, necessario sotto quello della sicurezza, utile sotto quello economico in senso lato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alle persone fisiche che, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquistano, anche in locazione finanziaria, uno dei veicoli di cui al comma 2 e che contestualmente consegnano per la rottamazione uno dei medesimi veicoli, è riconosciuto un contributo statale straordinario secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per i ciclomotori e i motoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, come integrati dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994.

3. Il contributo di cui al comma 1 spetta per l'acquisto dei veicoli di cui al comma 2 immatricolati per la prima volta e conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive, sull'inquinamento, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore o al locatore finanziario un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 1995 e non conforme alla citata direttiva 91/441/CEE, e successive, sull'inquinamento, al fine della sua demolizione, ed è determinato in:

a) 1.000 euro per i veicoli di cilindrata fino a 1.200 centimetri cubici;

b) 1.300 euro per i veicoli di cilindrata superiore a 1.200 centimetri cubici;

c) 200 euro per i motoveicoli di cilindrata fino a 50 centimetri cubici;

d) 300 euro per i motoveicoli di cilindrata superiore a 50 centimetri cubici.

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato a condizione che sia praticato uno sconto di pari entità da parte del venditore o del locatore finanziario ed è corrisposto dal medesimo mediante compensazione con il prezzo d'acquisto.

5. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore o il locatore finanziario ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore autorizzato e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore o il locatore finanziario provvede con dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato.

6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui è richiesto dal Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi; in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale è emessa la fattura di vendita.

